

### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Prove: la mancata risposta all'interrogatorio del convenuto contumace basta a dimostrare la fondatezza della pretesa dell'attore?

Giacché la [contumacia](#) non costituisce una deroga alla ripartizione dell'[onere della prova](#), e ai sensi dell'art. 232 c.p.c. il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'[interrogatorio](#) solo valutando ogni altro elemento di prova, la mancata risposta del convenuto non costituito non basta a dimostrare la fondatezza della pretesa dell'attore.

NDR: in tal senso Cass. 10827/2008, 1648/1996 e 2427/1987.

### Corte di appello di Milano, sentenza del 18.10.2022

...omissis...

Va anzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'appellata. Infatti l'esito del presente giudizio, che ha richiesto un ulteriore approfondimento della materia, dimostra, di per se', che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 348-bis c.p.c. Venendo al merito, i fatti possono essere così sintetizzati.

L'Associazione *omissis* è un consorzio di bonifica integrale nell'ambito del proprio comprensorio. Nel predetto comprensorio si trova il subdiramatore *omissis* su cui insiste (tra gli altri) un ponte (sottoposto alla gestione del consorzio) atto a consentire il transito della strada vicinale della *omissis*. Assumeva l'Associazione che in data 03.08.2015 riceveva notizia che personale alle dipendenze e/o incaricato dalla Società *omissis* alla guida del veicolo/trattore e relativo traino targato *omissis* di proprietà della convenuta, urtava il ponte di cui sopra, causandone il crollo parziale con conseguente inutilizzabilità del manufatto, puntualmente inibito al transito a cura di *omissis*.

Instaurata la causa, disposto l'interpello e la CTU, la causa veniva decisa col rigetto della domanda attorea, avendo il giudice inquadrato la fattispecie nell'alveo dell'art 2054 cc e ritenuto non provato il nesso di causalità tra la condotta del conducente e il crollo del ponticello.

Con il primo motivo di appello, l'appellante si duole della “illegittimità della motivazione – travisazione del contenuto della comparsa di costituzione di parte convenuta/appellata”

In particolare, a detta dell'appellante il Giudicante avrebbe omesso ogni valutazione della condotta inerte della convenuta/appellata in sede di interrogatorio formale, non motivando sulle ragioni della ritenuta mancata operatività dell'art. 232 c.p.c. in relazione allo specifico capitolo di prova demandato.

Il motivo di appello è infondato. Infatti, giacché la contumacia non costituisce una deroga alla ripartizione dell'onere della prova, e ai sensi dell'art. 232cpc il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio solo valutando ogni altro elemento di prova, la mancata risposta del convenuto non costituito non basta a dimostrare la fondatezza della pretesa dell'attore (C. 10827/2008; C. 1648/1996; C. 2427/1987; T. Ge. 20.4.2009).

Nella specie, il giudice ha ampiamente argomentato in ordine alla inidoneità delle prove raccolte in giudizio a dimostrare il nesso causale tra condotta ed evento e quindi la responsabilità di parte convenuta.

Con il secondo motivo l'appellante lamenta “l'illogica ed illegittima motivazione – litisconsorzio necessario conducente/danneggiante – insussistenza – omessa applicazione dell'art. 2049 c.c.”.

L'appellante censura la sentenza laddove statuisce che “ la causa dell'evento non può essere addebitata alla proprietaria del mezzo basandosi solo sulle dichiarazioni di parte attrice o sulla documentazione piuttosto silente in punto di ricostruzione del fatto, senza considerare che l'attrice non ha nemmeno evocato in giudizio il conducente del mezzo, astrattamente responsabile in via principale ex art. 2054, co. 1 c.c. Infatti, solo dinanzi ad un tale accertamento di responsabilità del conducente ovvero quantomeno alla presunzione di responsabilità, può essere invocata, in via solidale, la responsabilità del proprietario del veicolo ex art. 2054, co. 3 c.c., onerando quest'ultimo della prova liberatoria circa il divieto opposto al primo (conducente) di circolare col proprio veicolo.”

Assume, infatti, l'appellante che la circostanza che il *omissis* conducesse abitualmente il trattore in qualità di dipendente dell'appellata non sarebbe contestata e che non sussiste litisconsorzio necessario tra conducente e proprietario del veicolo;

aggiunge che comunque alla fattispecie sarebbe applicabile l'art 2049 cc e non l'art 2054 cc.

Il motivo di appello è infondato atteso che ciò che è contestato è il nesso di causalità tra condotta del *omissis* e crollo del ponticello, nesso di causalità che il giudice di primo grado ha ritenuto non provato con ciò escludendosi la responsabilità sia ex art. 2054 c.c. che ex art. 2049 c.c. Sul punto, correttamente il giudice ha stigmatizzato la circostanza che il conducente del mezzo non sia stato evocato in giudizio, in quanto, sebbene non sussista tra i due litisconsorzio necessario (salvo in tema di assicurazione obbligatoria della RCA, ove vige il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il responsabile civile del danno deve essere chiamato in causa, quale litisconsorte necessario, nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con azione diretta: cfr., ex multis, Cass. 09/03/2011, n. 5538; Cass. 25/09/1998, n. 9592; e già Cass. 24/05/1982, n. 3162) lo stesso, solidalmente obbligato, sarebbe astrattamente responsabile in via principale.

Con gli ulteriori motivi di appello, l'appellante lamenta l'illogicità della motivazione atteso che, a suo dire, per quanto emerso dall'attività istruttoria è stato provato il nesso causale tra transito/urto e rovina del ponte, nonché proprietà ed identificazione dell'automezzo utilizzato durante il sinistro.

Sotto questo profilo occorre precisare che parte convenuta costituitasi in giudizio ha contestato che il veicolo abbia urtato la spalletta laterale del ponticello e ha affermato che lo stesso era da anni privo della spalletta predetta, vetusto e privo di manutenzione. Ha, inoltre, asserito che il crollo è stato causato da un cedimento strutturale per il passaggio di mezzi agricoli a pieno carico in assenza di segnaletica che limitasse la portata.

Il CTU nominato ha accertato che il ponticello risulta non armato, di modesto spessore, gravemente eroso, in stato manutentivo pessimo e anche ipotizzando l'urto del veicolo col parapetto del ponte (urto di cui il ctu non ha avuto alcun riscontro) e anche ipotizzando che il parapetto fosse integro (cosa da escludere atteso lo stato del ponticello), la caduta del parapetto non avrebbe potuto determinare (come se è verificato) anche la caduta della carreggiata, atteso che il CTU ha constatato che il parapetto non era ammorsato all'arco in mattoni e pertanto non avrebbe potuto determinare con il suo danneggiamento anche la caduta della carreggiata.

Il teste *omissis*, unico teste escusso, conducente del mezzo e ritenuto inattendibile dal giudice in quanto avente un interesse in causa, ha comunque escluso di aver urtato il parapetto. L'associazione attrice, poi, neppure ha allegato di aver chiamato le autorità sul luogo del sinistro come sarebbe stato necessario e doveroso attesi i danni asseriti, non ha prodotto alcun verbale della polizia o dei carabinieri da cui ricavare elementi sullo stato del veicolo condotto dal *omissis* al momento del crollo né ha chiesto al giudice di disporre accertamenti sullo stesso. In sostanza, le lacune probatorie in ordine alla condotta e al nesso di causalità tra questa e l'evento non sono state in alcun modo colmate e rendono irrilevante l'indagine e quindi i motivi di appello sulla colpa presunta o meno del conducente (ex 2054 cc) /dipendente (ex art. 2049 cc) atteso che ancor prima dell'elemento soggettivo manca la prova di quello oggettivo dell'asserito illecito.

In conclusione, la circostanza pacifica che il ponte sia crollato al momento del passaggio del veicolo alla luce della CTU esperita e delle fotografie in atti dimostra solo che il ponticello fosse collabente e che anche qualora vi fosse stato un urto contro il parapetto (fatto si ripete non provato) in alcun modo ciò avrebbe dovuto determinare il crollo della carreggiata, fatto questo gravissimo per il quale si sarebbero dovute allertare le autorità.

Assume l'appellante che, in ogni caso, nella valutazione delle rispettive responsabilità, la Corte adita dovrà tenere conto – anche – della consapevolezza in capo all'appellata dello stato manutentivo del ponte nonché dell'accettazione – da parte della stessa - del rischio, transitando, di causare un aggravamento delle condizioni del manufatto.

Anche questo motivo di appello è infondato.

Infatti è pacifico che il ponte non avesse alcuna segnalazione di pericolo né di limiti di portata sicché non può essere rimesso al giudizio degli utenti, che fanno affidamento sulla corretta gestione del bene demaniale, la valutazione della portata e della sicurezza del manufatto.

Infine, l'appellante censura la liquidazione delle spese di lite per “illegittimità della motivazione – duplicazione ed arbitraria determinazione delle spese di lite” laddove il giudice “condanna la parte soccombente a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 6.424,00 per compenso (€ 2.430,00 fase introduttiva; € 1.550,00 fase decisionale; € 4.050,00 fase decisoria; - € 1.606,00 riduzione 20% ex art. 4, co. 1 D.M. 55/2014), oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge (pag. 9 righe 3-6)”

Osserva sul punto l'appellante che “la parte attrice” è l'odierna appellata e che pertanto “del tutto fuori logica (sebbene sarebbe stata ben accetta) è la conclusione di rifusione delle spese a favore della stessa, si deve censurare la duplicazione di voci nonché l'abnormità della quantificazione. Appare a detta dell'appellante evidente che nella liquidazione delle spese il Giudicante ha “duplicato” i compensi indicati per la “fase decisionale” e per la “fase decisoria” e pertanto, a tutto concedere la misura delle statuizioni sul punto dovrà essere limitata ad una sola delle due voci. Fuori logica risulta altresì la quantificazione operata per la “fase introduttiva” determinata, praticamente, nella misura massima tariffaria (massimo Euro 2.790,00) anche a fronte di una costituzione tardiva (nelle more dell'accertamento tecnico) che ha visto le difese avverse limitarsi ad una generica contestazione dei fatti allegati (e provati dall'esponente)”.

Tanto premesso, osserva la corte che il giudice è incorso in un mero errore materiale laddove avrebbe dovuto condannare la parte soccombente a rifondere alla parte convenuta anziché alla parte

attrice e laddove indica fase decisionale anziché fase introduttiva che sarebbe altrimenti omessa. Si osserva inoltre che per la fase istruttoria alla quale il convenuto ha partecipato tardivamente il giudice di primo grado non ha liquidato alcun importo.

In ogni caso nella sentenza impugnata l'attrice è stata condannata a rifondere i compensi previsti dal DM 55/2014 per lo scaglione corretto (valore del contenzioso da € 52.000 ad € 260.000,00), calcolati ai valori medi e non ai valori massimi, con applicazione dell'ulteriore decurtazione del 20%.

La sentenza deve quindi essere confermata previa correzione degli errori materiali predetti. L'appello è dunque inaccoglibile e l'appellante è tenuto al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228

## PQM

La Corte d'Appello *omissis* rigetta l'appello proposto dall'appellante e per l'effetto conferma la sentenza impugnata; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in euro 9515,00 oltre spese generali e oneri di legge; dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24.12.12 n. 228; dispone la correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata stabilendo che laddove si legge “Condanna la parte soccombente a rimborsare alla parte attrice le spese di lite che si liquidano in euro 6424,00 per compenso (euro 2430,00 fase introduttiva; euro 1550,00 fase decisionale; euro 4050,00 fase decisoria”, si legga invece “Condanna la parte soccombente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che si liquidano in euro 6424,00 per compenso (euro 2430,00 fase introduttiva; euro 1550,00 fase introduttiva; euro 4050,00 fase decisoria”. Manda alla cancelleria per la correzione sull'originale dell'atto.

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---